

**APPENDICE**  
**EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA**

PAGINA BIANCA

**Legge n. 388 del 23 dicembre 2000****Art. 78, comma 22. Contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti da imprese edili.**

La contribuzione figurativa relativa a periodi di disoccupazione indennizzata successivi al 31 dicembre 2000 e accreditata in favore di lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, in base alla presente disposizione, è utile sia ai fini del conseguimento del diritto sia ai fini della determinazione dell'importo della pensione, compresa la pensione di anzianità.(All.9A)

**Art. 80, comma 3. Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi**

Il comma 3 introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 834/1981 e successive modificazioni. Per dette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa. Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva. Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l'interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico. Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio alla data del 1/1/2002, e che presentano istanza per il riconoscimento del beneficio in questione.(ALL. 9A)

**Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423.**

*Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

Nel 2003, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001, n° 423, che ha introdotto un meccanismo finalizzato al superamento dello speciale regime delle "retribuzioni convenzionali" applicato ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n° 402, è iniziata la fase del progressivo innalzamento (pari al 25% della differenza esistente tra l'imponibile giornaliero IVS ed il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2003 sino ad arrivare al

100% nel 2006) della retribuzione imponibile da assumere per il versamento delle relative contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

In attuazione di quanto precede, la retribuzione giornaliera di cui all'art. 4 del DPR n°402/1970, valida ai fini della liquidazione, ai lavoratori di cui trattasi, dell'indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi (per questa ultima solo per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia) per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2003, risulta pari a € 29,66.

#### **Legge n. 448 del 28 dicembre 2001**

##### **Art. 39, comma 1 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e depreanocitosi.**

Il presente comma ha previsto l'erogazione di un'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e depreanocitosi. L'indennità è posta a carico dello Stato e viene concessa ed erogata dall'INPS anche nei casi in cui vi è contribuzione versata ad enti previdenziali pubblici.

L'indennità suddetta è:

- erogata in presenza del requisito contributivo di dieci anni di anzianità (contribuiscono al raggiungimento di questi i contributi di lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da lavoro parasubordinato, la contribuzione figurativa ed i versamenti volontari), del requisito sanitario attestato da strutture sanitarie pubbliche e di un'età anagrafica pari o superiore a 35 anni.
- di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- considerata di tipo assistenziale ed è pertanto esente da IRPEF.
- corrisposta senza il controllo della situazione reddituale o relativamente alla titolarità di altre prestazioni.
- posta in pagamento con le medesime modalità previste per la generalità delle pensioni.

Le domande, per la concessione del non possono essere acquisite con data anteriore al 31.12.2001 e vanno presentate alle sedi INCA territorialmente competente con riferimento alla residenza del richiedente. (All 9F)

##### **Art. 44. Sgravio totale triennale.**

La gestione sarà interessata dalle disposizioni di cui all'art. 44 della legge finanziaria per l'anno 2002.

La norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo totale triennale degli oneri sociali a favore degli enti pubblici economici e delle imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il beneficio è inoltre riconosciuto - nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*) - ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise.

Alle medesime condizioni e negli stessi limiti è riconosciuto lo sgravio nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino.

Il beneficio riguarda i lavoratori nuovi assunti nell'anno 2002, ad incremento dell'occupazione preesistente.

Lo sgravio contributivo opera, per un periodo di tre anni, dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Accedono all'agevolazione contributiva anche le cooperative limitatamente ai nuovi soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato entro l'anno 2002. (ALL.9E).

**Art. 52, comma 46 - Ammortizzatori sociali**

Il presente comma ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli artt. 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 giugno 2001, nel limite di spesa di 215.878.974 euro. Il medesimo comma ha disposto che fosse ridotta del 20% la misura dei trattamenti delle proroghe. Nel 2003, in attuazione del presente comma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato alcuni decreti che unitamente a numerosi provvedimenti emanati nel corso del 2002 hanno trovato applicazione nel 2003. (Allegato 9B)

**Il D.M. 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12.6.2002**

*Tutela concernente la maternità per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.*

Il D.M. 4.aprile.2002, emanato in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, ha stabilito che l'estensione agli iscritti alla gestione dei parasubordinati, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare deve avvenire nelle forme e con le norme previste per il lavoro dipendente.

Il citato D.M., che ha abrogato il D.M. 27 maggio 1998, ha introdotto, in favore dei lavoratori in questione, il diritto all'indennità di maternità che spetta:

- per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa( art. 1);
- in caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice, del bambino, che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni d'età o, in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, la maggiore età. (art. 2);
- in caso di morte o di grave infermità della madre o d'abbandono del figlio, e in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell'INPS, per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice( art. 3). L'indennità e' riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta a condizione che l'interessato produca una dichiarazione della madre adottiva/affidataria di non voler fruire della prestazione.

In base all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi di parto, di adozione e di affidamento, intervenuti dopo al 1° luglio 2000, per i quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria, sono posti a carico dello Stato nella misura fino ad un massimo di 1549,37 Euro corrispondente a 3.000.000 di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascun anno).(All. 9D)

#### **D.L. n. 108 del 6 giugno 2002 convertito nella legge n. 172/2002**

*Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di previdenza.*

La legge 31 luglio 2002, n. 172 - pubblicata sulla G.U. n. 184 del 7/8/2002 ed, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione - in sede di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, ha apportato modificazioni alle disposizioni in materia di occupazione e previdenza previste dal citato decreto ed ha introdotto, altresì, rilevanti novità di carattere contributivo – previdenziale, e precisamente:

**art. 1, comma 5** - concede ai lavoratori dipendenti da aziende, operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 1500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE), per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità. Destinatari della proroga in parola sono i lavoratori dipendenti dalla società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1800 unità, ai quali potrà essere corrisposto, a decorrere dal 14 maggio 2002 e per la durata di 24 mesi, il suddetto trattamento comprensivo della contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare, ove spettanti. I

lavoratori in parola, che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento stesso, nella misura non ancora fruita all'atto di

presentazione della relativa domanda. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo ( All. 9B);

**art. 2, commi 1 e 1bis** - proroga, al 31 dicembre 2002, il termine previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 52/1998, come modificato dall'art. 78, comma 15, lett. b) della legge n. 388/2000, per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo connesso alla riduzione, trasformazione o cessazione di attività, da imprese che occupano meno di quindici dipendenti ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzioni dalle medesime liste. La proroga non si applica ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui trattasi;(All. 9E)

**art. 2-bis, comma 4** - le imprese, anche cooperative che subentrano negli affidamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Per i lavoratori in parola, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dall'assunzione, il periodo di attività lavorativa è considerato nullo ai fini dell'incentivo di cui trattasi.( All. 9E)

**art. 3: lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera.** A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, fino al 31 dicembre 2003 i cittadini italiani che hanno lavorato in Svizzera e che rientrano definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, possono ottenere – a particolari condizioni e fino al compimento dell'età pensionabile prevista dall'assicurazione svizzera - un assegno mensile pari all'importo della pensione di vecchiaia o di anzianità calcolato tenendo conto dei periodi assicurativi italiani e svizzeri, come se l'intera carriera assicurativa fosse stata compiuta in Italia.

L'importo della pensione spetta sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento pensionistico svizzero, che attualmente è fissato a 65 anni per gli uomini e a 63 anni per le donne. Dopo il compimento delle predette età, la pensione dovrà essere calcolata pro-rata ai sensi della normativa comunitaria. (ALL. 9 A)

**Legge n. 166 del 1° agosto 2002 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**

L'articolo 34 modifica, dal 43 per cento all'80 per cento, la misura dello sgravio contributivo, di cui all'art. 52, comma 32, della legge n. 488/2001, concesso per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, nel corso dell'arco temporale di riferimento che è l'anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con lo stesso convenzioni o contratti di servizio. Con nota del 6 settembre 2002, la Commissione ha considerato l'aiuto di Stato compatibile con il mercato comune per l'anno 2002. (All. 9E)

**D.L. n. 194 del 6 settembre 2002 convertito nella legge n. 246/2002**  
*Misure urgenti per il controllo e la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.*

ART. 1, commi 1, 2 e 3

La norma si pone l'obiettivo di rendere più efficiente e rigoroso il controllo degli ndamenti di finanza pubblica, nonché di razionalizzare le procedure di spesa, richiamandosi principalmente al dettato dell'art. 81 della Costituzione Italiana.

Tra le principali disposizioni introdotte:

- in attuazione dell'articolo 81, vengono indicati come tetti di spesa invalicabili i limiti previsti da ogni legge che comporti nuove o maggiori spese;
- il compito di segnalare tempestivamente ogni scostamento, avvenuto o in procinto di verificarsi, dai limiti di spesa viene affidato alla Ragioneria generale dello Stato. Azionato la procedura di allarme, ogni disposizione recante espresse autorizzazioni alla spesa per cui è stato accertato il raggiungimento dei limiti cessa automaticamente di avere efficacia; per gli scostamenti in procinto di verificarsi viene attivato il meccanismo di monitoraggio da parte del Governo.
- in caso di scostamenti rilevanti dagli obiettivi fissati dal Dpef, sarà il Consiglio dei Ministri, attraverso un atto di indirizzo su cui si esprimeranno le Camere, ad indicare al Ministro dell'Economia e delle Finanze le linee da seguire e le azioni da intraprendere
- nuove regole individuano i meccanismi di definizione e validità dei residui passivi: i finanziamenti stanziati e non impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario potranno essere recuperati come residui passivi nel bilancio relativo al solo esercizio finanziario successivo a quello a cui si



riferiscono, eccezion fatta per le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2002 e 2003 e non impegnate alla chiusura di detti esercizi, le quali potranno essere mantenute in bilancio quali residui fino alla chiusura, rispettivamente, degli esercizi 2004 e 2005.

### **Legge n. 266 del 22 novembre 2002**

#### **Art. 2, comma 2. *Riduzione contributiva nell'edilizia.***

L'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD.

La tecnica legislativa utilizzata, novellando la precedente disposizione (art. 45, c. 18 della legge n. 144/1999), fa sì che il beneficio continui ad applicarsi senza soluzione di continuità rispetto a quello precedente. (ALL. 9E).

### **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29.11.02**

*Eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia.*

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29.11.02 prevede, all'art. 7, comma 3 la corresponsione sino al 30.6.03 di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni nonché degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, compresa altresì la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori - residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 31.10.02 e siti nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.02 e del 8.11.02 - sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza degli eventi calamitosi in oggetto, dipendenti da datori di lavoro privati, dei dipendenti e dei soci lavoratori e non delle cooperative di lavoro, degli apprendisti, dei lavoratori interinali con contratti di missione in corso, dei dipendenti e dei soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, operanti nei Comuni interessati dall'emergenza.

L'indennità in parola risulta equiparata, soltanto ai fini della determinazione del relativo importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale, cui si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

L'indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro successivi alla data degli eventi di cui trattasi ( 31.10.02 ) e non può comunque essere concessa oltre il 30.06.03.( All. 9G)

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29.11.02**

*Fenomeni eruttivi ed attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania*

L'ordinanza del Ministro Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29.11.02 prevede, all'art. 5, comma 3 la corresponsione sino al 31.3.03 di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni nonché degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, compresa altresì la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori - residenti nei comuni siti nel territorio della provincia di Catania per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.10.02 - sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi calamitosi in oggetto, dipendenti da datori di lavoro privati, dei dipendenti e dei soci lavoratori e non delle cooperative di lavoro, degli apprendisti, dei lavoratori interinali con contratti di missione in corso, dei dipendenti e dei soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione.

La indennità in parola risulta equiparata, soltanto ai fini della determinazione del relativo importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale, cui si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

L'indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro successivi alla data degli eventi di cui trattasi (29.10.02) e non può comunque essere concessa oltre il 31.03.03.( All.9G)

**Legge 289 del 27 dicembre 2002. Finanziaria 2003.****Art. 21, comma 10. Sgravi contributivi per le imprese armatoriali.**

Il presente articolo riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Lo sgravio, previsto per il triennio 2003 - 2005 nella misura del 25 per cento, compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuta l'autorizzazione comunitaria.( ALL. 9E)

**Articolo 38, commi 1 e 2 - Gestioni previdenziali.**

L'adeguamento dei trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'INPS (già recepito, in via provvisoria, nel preventivo originario), dovuti ai sensi rispettivamente dell'art. 37, lett. c) della legge n. 88/1989 e successive modificazioni, e dell'art. 59, comma 34, della legge n. 447/97 e successive modificazioni, effettuato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale come previsto dalla legge n. 335/1995, è stabilito per l'anno 2003:

a) per 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale dei minatori, dell'ENPALS. Pertanto l'apporto complessivo dello Stato, per il finanziamento di una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per l'anno 2003 è pari 14.651,01 milioni di euro;

b) per 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti, del gestione degli esercenti le attività commerciali e della gestione artigiani. Pertanto l'apporto complessivo dello Stato a titolo di concorso dello onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla legge n. 222 /1984 di cui all'art.59, comma 34, della legge n.449/97, è per il 2003 pari a 3.620,33 milioni di euro.

L'importo di 14.651,01 milioni di euro, cui al punto a), per la copertura degli oneri di cui all'art. 37, comma 3, lett. c) della legge n. 88/1989 , al netto della somme attribuite :

▪ alla gestione CD/CM (ante 89)	1.122,44 milioni di euro
▪ alla gestione Commercianti	378,04 milioni di euro
▪ alla Gestione Artigiani	390,79 milioni di euro
▪ al Fondo Minatori	2,20 milioni di euro
▪ all'ENPALS	50,99 milioni di euro

è definito in 12.706,55 milioni di euro che, con la Conferenza dei servizi, tenutasi in data 7 novembre 2003, è stata ripartito tra le Gestioni seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media, risultanze gestionali negative, rapporto tra contribuzioni e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati), ed attribuito a:

▪ al Fondo pensioni lavoratori dipendenti	11.297,39 milioni di euro
▪ alla gestione CD/CM	1.409,16 milioni di euro

L'importo di 3.62,33 milioni di euro, di cui al punto b), dovuto a titolo di concorso dello Stato all'onere derivante dalle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984, viene ripartito tralle gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per il 2002 e precisamente:

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| ▪ al Fondo pensioni lavoratori dipendenti | 2.884,80 | milioni di euro |
| ▪ alla gestione Commercianti              | 337,54   | milioni di euro |
| ▪ alla Gestione Artigiani                 | 397,99   | milioni di euro |

**Art. 39, comma 1.** *Integrazione dei trasferimenti dallo Stato per spesa assistenziale.*

La disposizione è diretta provvede, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 246/2002, ad integrare il complesso dei trasferimenti agli Enti previdenziali al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Tale integrazione è effettuata tenendo conto non solo della dinamica dei prezzi ma anche di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Pertanto, ai fini di quanto disposto dalla citata legge, si prevede la copertura dei maggiori oneri rilevati nel confronto dal bilancio dello stato programmatico ed il bilancio a normativa vigente. Per cui l'integrazione prevista è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003( di cui 18 mln. per pensioni ed assegni sociali, 28 mln. per gli assegni al nucleo familiare concessi dai Comuni, 29mln. per i trattamenti di DSO per il mantenimento del salario; 237mln. per le sottocontribuzioni e 41 ml. per gli invalidi civili) ; 799 milioni di euro per il 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dal 2005.( ALL. 9A, ALL. 9B, ALL. 9E)

**Art. 39, comma 3.** *Finanziamento pensionamento lavoratori esposti all'amianto.*

L'articolo 39, al comma 3, dispone che è autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri (rispetto alla 1<sup>a</sup> nota di variazione 2002) derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che regolarizza gli Atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevedendo che le certificazioni già rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL, che attestino l'esposizione all'amianto, sono valide per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13 della legge n. 257/1992. (ALL.9A)

**Art.39, comma 5.** *Ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo.*

L'art.39, sesto comma, della legge 289/2002 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennità speciale istituita dall'art.3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n.508, a favore dei cittadini ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili. (ALL.9A)

**Art.39, commi 4 e 8. Norme interpretative dell'articolo 38/2001 della legge n.488/2001.**

L'articolo 39, ai commi 4 e 8, reca norme interpretative dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

Il citato articolo 39, al comma 4, prevede che il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

Il comma 8 dello stesso articolo 39 stabilisce che la lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che, come già segnalato nella relazione al Bilancio preventivo 2003, l'articolo 38 della citata legge n. 448, dal comma 1 al comma 6, prevedeva un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici ivi individuati unitamente alle relative condizioni. (ALL.9A)

**Art.39, comma 9. Abbandono recupero indebito pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto .**

Il comma 9 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in esame stabilisce che l'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000, n. 388, disponeva che in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati. (ALL.9A)

**Art 40 commi 1 e 5. Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili**

*Il comma 1, prevede che gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998 n.230 ed i volontari del Servizio Civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n.64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970 n.382, che ne facciano richiesta.*

*Il comma 5 dello stesso articolo prevede la riduzione di 93 euro mensili dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dalla legge n.382/1970 e dell'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988 n. 508, nel periodo nel quale usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al primo comma.*

**L'art. 41, comma 1 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 296.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. In osservanza del presente comma sono stati emanati nel corso del 2003 numerosi decreti ministeriali.(ALL.9 B)

**Art 41, comma 2. Possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.**

L'articolo 41, c. 2, della legge n 289/2002 (Finanziaria 2003) ha prorogato al 31/12/2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

La legge ha altresì previsto, per l'anno 2003, la copertura degli oneri relativi al beneficio spettante per le assunzioni dalle predette liste nella misura di 45 milioni di euro.

Anche per l'anno in corso, pertanto, la gestione sarà interessata dall'applicazione del citato beneficio.(ALL.9E)

**Art. 41, Comma 6. Piani di inserimento professionale.**

Il comma 6, prevede, per l'anno 2003, la prosecuzione dell'intervento relativo ai Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 della legge n.451/1994, nei limiti della risorse finanziarie già preordinate a tal fine entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate (91 milioni di euro).( ALL 9B e ALL. 10B)

**Art. 41, comma 7. Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata.**

Il comma 7 ha stabilito che il trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, già prevista dall'art. 1, commi 5,6,7,8 della legge n. 178/2001 in favore dei lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata con un organico superiore a 1500 unità, potranno trovare applicazione anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.( ALL. 9B)

**Art. 41, commi da 9 a 12. CIGO per aziende operanti nel settore automobilistico.**

I commi da 9 a 12 prevedono le seguenti misure a favore delle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub – fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in precisamente:

- la concessione del il trattamento ordinario di integrazione salariale ordinario, di cui alla legge 20.5.75 n. 164, fino al 31.12.03, per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 % dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore \si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi;
- fino al 10.8.05, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei cc. 9 e 10, in deroga all'art. 6 della legge 20.5.75 n. 164, non si computano ai fini dell'art. 1 c. 9 della legge 23.7.91 n. 223.( ALL. 9B)

**Art. 42. Confluenza dell'INPDAl nell'INPS**

Con effetto dal 1° gennaio 2003, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl), è stato soppresso e tutte le strutture e funzioni sono state trasferite all'INPS, che succede nei rapporti attivi e passivi, con contestuale iscrizione dei soggetti, già assicurati

presso il soppresso Fondo, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con evidenza contabile separata.

Poiché nel bilancio di previsione per l'anno 2003 redatto dall'ex INPDAI figura al 1° gennaio un credito presunto verso lo Stato per la copertura degli oneri per gli sgravi contributivi concessi a favore dei datori di lavoro operanti all'estero nei paesi extracomunitari, questo è stato recepito nel bilancio GIAS alla medesima data, in contropartita di un corrispondente debito verso la separata contabilità del FPLD di cui sopra. Gli oneri da porre a carico dello Stato nell'anno 2003 conseguenti alla gestione corrente sono stati recepiti nelle specifiche voci accese agli oneri unitamente a quelli delle altre gestioni. (ALL. 9A-ALL 9E)

**Art 44. Abolizione del divieto di cumulo tra le pensioni di anzianità e i redditi da lavoro.**

L'articolo 44 della menzionata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, al comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni d'anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsti dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi d'anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Gli iscritti alle forme di previdenza di cui sopra già pensionati d'anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità con la pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. E' previsto un versamento minimo pari al 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

Per gli iscritti al Fondo, titolari di pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto, parziale o totale, di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo, pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni riguardo ai quali si è verificato l'inadempimento.

Il 10 per cento di quanto versato per l'accesso alla totale cumulabilità tra redditi da lavoro e pensione, ai sensi del comma 6 del presente articolo